

IL DANNO AMBIENTALE

- ❑ **8.1 Nozione e qualificazione giuridica**
- ❑ **8.2 Ambito di applicazione**
- ❑ **8.3 Prevenzione e ripristino ambientale**
- ❑ **8.4 Risarcimento del danno ambientale**

NOZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

La L. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente (poi abrogata dal D.lgs. 152/2006 - Codice Ambiente) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di **danno all'ambiente** suscettibile di risarcimento.

“Qualunque condotta dolosa o colposa, posta in essere in violazione delle norme di legge ovvero delle prescrizioni contenute in provvedimenti amministrativi autorizzatori e che violi o comprometta l'integrità dell'ambiente, alterando le sue caratteristiche peculiari, ovvero deteriorando o distruggendo le sue risorse, è considerata fonte di obbligazione di risarcimento in danno del suo autore”.

NOZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

PRIMA dell'entrata in vigore di tale figura giuridica, la tutela civilistica dell'ambiente era garantita solo in via mediata, con il riconoscimento del **risarcimento economico diretto** per la lesione o la compromissione di beni (diritti assoluti di natura personale, quali il diritto alla salute o il diritto alla proprietà privata), la quale poteva incidere negativamente sulla qualità dell'ambiente creando gli estremi del danno ambientale.

La tutela giudiziale prevedeva quindi l'applicazione della **Responsabilità Extracontrattuale** ovvero da fatto illecito, disciplinata dagli artt. 2043 e ss. del C.C. (ONERE DELLA PROVA in capo al DANNEGGIATO. PRESCRIZIONE 5 anni)

NOZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

DOPO la L. 349/1986 l'introduzione della **responsabilità per danno ambientale**, pur inquadrandosi anch'essa nella **responsabilità per fatto illecito** di cui al 2043 c.c. (*cd. responsabilità aquiliana, di natura extracontrattuale*), faceva discendere la **titolarità specifica dell'azione di risarcimento** in capo allo Stato e agli Enti territoriali, affiancandosi alla **azione civilistica** da parte della singola persona danneggiata.

La tutela giudiziale prevede quindi ora l'applicazione della **Responsabilità Contrattuale** ovvero da inadempimento delle obbligazioni, disciplinata dagli artt. 1218 ss. del C.C. (ONERE DELLA PROVA in capo al DEBITORE. PRESCRIZIONE 10 anni).

NOZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

La disciplina del **danno ambientale** è contenuta OGGI nella Parte VI del Codice Ambiente e si intende:

“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”.

*Ai sensi della **direttiva 2004/35/CE** costituisce danno ambientale il deterioramento provocato:*

- Alle specie e agli habitat naturali protetti*
- Alle acque interne, costiere e ricomprese nel mare territoriale, anche se le azioni lesive vengono compiute in acque internazionali.*
- Al terreno, mediante contaminazioni che determinino rischi di effetti nocivi, anche indiretti sulla salute umana.*

AMBITO DI APPLICAZIONE

La DISCIPLINA CONTENUTA NEL Codice Ambiente si applica:

- Al danno ambientale causato da **specifiche attività professionali** (es. *gestione rifiuti, scarichi di sostanze, fabbricazione di sostanze pericolose*) e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività (*responsabilità oggettiva*).

- Al danno ambientale causato da **un'attività diversa** da quelle di cui sopra e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di **comportamento doloso o colposo**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono **ESCLUSI** dalla applicazione della disciplina, le ipotesi di Danno Ambientale o di sua minaccia imminente causati da:

- Atto di **conflitto armato**, sabotaggio, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
- **Fenomeni naturali** di carattere eccezionale, inevitabile, incontrollabile;
- Incidente per cui la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito di applicazione di una delle **Convenzioni Internazionali** a cui il nostro Paese abbia aderito;
- Inquinamento a carattere diffuso, in cui non sia possibile accertare un **nesso causale tra il danno e l'attività** dei singoli operatori;

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ai **rischi nucleari** causati da attività disciplinate dal trattato istitutivo della Comunità Europea dell'energia atomica o causati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito di applicazione di una delle Convenzioni Internazionali a cui il nostro Paese abbia aderito;
- Alle attività aventi come scopo esclusivo la **difesa nazionale**, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali;
- Ai danni causati da un'emissione, un evento o un incidente verificatesi **prima dell'entrata in vigore della Parte VI del Codice**;
- Al danno in relazione al quale siano **trascorsi più di 30 anni** dall'emissione, evento o incidente che l'hanno causato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il MITE esercita i compiti e le funzioni statali in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali, in collaborazione con Regioni, Provincie e Comuni e tutti i soggetti pubblici idonei, nel rispetto della normativa europea.

Il MITE si avvale in regime convenzionale della collaborazione di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica per tutte le attività connesse.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina dettata dal Codice in materia di danno ambientale, mira all'attuazione del **Principio di Precauzione**, che concerne *quel tipo di rischio che può essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva*, al fine di assicurare un **elevato livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente**.

Quando tale rischio emerge l'operatore deve informare senza indugio il Comune, la Provincia, la Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della Provincia, che nelle 24 ore successive informa il Ministro della Transizione Ecologica.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il **Ministero**, in attuazione del **Principio di Precauzione**, ha facoltà di adottare **misure di prevenzione**:

- proporzionali rispetto al livello di protezione da raggiungere,
- non discriminatorie nella loro applicazione,
- coerenti con altre misure già adottate,
- basate sull'esame di potenziali vantaggi ed oneri
- aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

PREVENZIONE E RISPRISTINO AMBIENTALE

Quando esiste una **minaccia imminente** che si verifichi un **danno ambientale** l'operatore interessato deve rendere apposita comunicazione al Comune, alla Provincia o alla Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia, che nelle 24 ore successive informa il Ministro.

La comunicazione deve avere ad oggetto le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali coinvolte e le generalità dell'operatore.

Questo adotta a proprie spese gli **interventi di prevenzione e messa in sicurezza**, pena una **sanzione amministrativa** a suo carico, irrogata dal Ministero, non inferiore a **1.000 euro** e non superiore a **3.000 euro** per ogni giorno di ritardo.

PREVENZIONE E RISPRISTINO AMBIENTALE

Il Ministro può:

- Chiedere all'operatore di fornire informazioni su minacce di danno ambientale o casi sospetti
- Ordinare all'operatore di adottare specifiche misure di prevenzione, precisando le metodologie da seguire
- Adottare misure di prevenzione, se l'operatore non si conforma agli obblighi, approvando la nota spese ed agendo in rivalsa per il recupero delle stesse, entro 5 anni dal pagamento.

PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

II RIPRISTINO AMBIENTALE

Quando si verifichi un **DANNO AMBIENTALE** l'operatore, oltre agli obblighi di comunicazione, deve immediatamente:

- **Adottare tutte le iniziative** atte a controllare, circoscrivere, eliminare o gestire immediatamente il danno, per prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana, anche seguendo le istruzioni ministeriali;
- **Adottare le necessarie misure di ripristino** ex art. 306 Codice Ambiente: non oltre 30 giorni dall'evento dannoso deve individuare le misure che ritiene opportune e sottoporle all'approvazione del Ministero, a meno che non abbia già adottato misure urgenti, privilegiando quelle che garantiscano un ripristino completo.

PREVENZIONE E RISPRISTINO AMBIENTALE

RICHIESTA DI INTERVENTO STATALE E RICORSI

Regioni, Province, Comuni, anche associati, persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino interessi che li legittima ad intervenire nel procedimento di adozione delle misure di precauzione, prevenzione o ripristino, possono **presentare al Ministro denunce o osservazioni e chiedere l'intervento statale per fini di tutela.**

Il Ministro valuta le richieste e informa i richiedenti sulla decisione assunta, a meno che provveda per urgenza estrema.

PREVENZIONE E RISPRISTINO AMBIENTALE

RICHIESTA DI INTERVENTO STATALE E RICORSI

Regioni, Province, Comuni, anche associati, persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino interessi che li legittima ad intervenire nel procedimento di adozione delle misure di precauzione, prevenzione o ripristino, possono **presentare al Ministro denunce o osservazioni e chiedere l'intervento statale per fini di tutela.**

Il Ministro valuta le richieste e informa i richiedenti sulla decisione assunta, a meno che provveda per urgenza estrema.

PREVENZIONE E RISPRISTINO AMBIENTALE

RICHIESTA DI INTERVENTO STATALE E RICORSI

I soggetti sono legittimati ad agire:

- Per l'**annullamento** degli atti o dei provvedimenti adottati in violazione della disciplina dettata dal Codice Ambientale in materia di danno ambientale;
- avverso il **silenzio-inadempimento** del Ministro;
- per il **risarcimento del danno** subito per il ritardo nell'attivazione da parte del Ministro delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento del danno ambientale.

Il **Ricorso al TAR** può essere preceduto da un'**opposizione depositata presso il MITE**.

Resta ferma la possibilità di **Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni** dalla notifica dell'atto o provvedimento illegittimo o lesivo.

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

AZIONE RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

Il MITE agisce esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale.

Se vi è dolo o colpa, l'operatore è obbligato alla adozione delle misure di riparazione, entro il termine indicato (risarcimento in forma specifica).

Qualora l'adozione delle misure di riparazione risulti in tutto o in parte omessa, incompleta o difforme nei termini e nelle modalità prescritti dal MITE, lo stesso determina i costi delle attività necessarie alla completa e corretta attuazione ed agisce contro il soggetto inadempiente per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (risarcimento per equivalente patrimoniale).

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

ORDINANZA MINISTERIALE DI RIPRISTINO AMBIENTALE

In alternativa alla azione di risarcimento il MITE può agire in **via amministrativa**, con un'**ORDINANZA** resa a seguito di istruttoria svolta ai sensi della L. 241/1990, che impedisce l'alternativo giudizio di risarcimento del danno ambientale.

Il Ministro può delegare per l'istruttoria il Prefetto, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e può chiedere l'autorizzazione alla perquisizione di locali alla Autorità Giudiziaria, redigendone apposito processo verbale.

L'**ORDINANZA**, emessa a seguito dell'istruttoria da cui risulti il verificarsi di un danno ambientale e la mancata attivazione di misure di ripristino da parte dell'operatore, è **immediatamente esecutiva** ed intima al responsabile il **ripristino ambientale a sua cura e spese a titolo di risarcimento in forma specifica entro un determinato termine.**

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

L'ORDINANZA deve contenere:

- **Indicazione del fatto contestato**
- **elementi rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno**
- **le fonti di prova per l'identificazione del trasgressore**
- **i termini entro cui adempiere**

Se il responsabile non adempie nel termine il Ministro determina i costi delle attività necessarie a conseguire l'attuazione delle misure necessarie e con ordinanza ne ingiunge il pagamento entro 60 giorni.

La **quantificazione del danno** comprende il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale e il costo necessario per il suo ripristino.

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

L'ordinanza deve essere adottata entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria.

L'ordinanza è ricorribile presso il TAR o il PdR.

Resta ferma la **TUTELA INDIVIDUALE** dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, incidente su posizioni giuridiche costituzionalmente garantite quali la salute e la proprietà, di **agire in giudizio nei confronti del responsabile per la tutela dei diritti e degli interessi lesi.**

E' possibile ricorrere ad una **PROPOSTA TRANSATTIVA** al MITE in sede amministrativa, in caso di inquinamento di siti di interesse nazionale.

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

- ❑ 9.1 La legislazione europea e la norma penale italiana**
- ❑ 9.2 La tutela penale dell'ambiente**
- ❑ 9.3 La legislazione regionale e la norma penale ambientale**
- ❑ 9.4 Illecito amministrativo e reato ambientale**
- ❑ 9.5 I delitti contro l'ambiente**
- ❑ 9.6 La disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni ambientali**

L'UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE

Le fonti dell'Unione Europea si dividono in:

ORIGINARIE: Trattati della UE

DERIVATE: derivano dai Trattati

L'UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE

REGOLAMENTO

- atto avente portata generale nei confronti degli Stati membri, della persone giuridiche e fisiche, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

DIRETTIVA

- atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Necessita di un atto di recepimento.

DECISIONE

- atto obbligatorio in tutti i suoi elementi nei confronti degli Stati membri a cui si riferisce e della persone giuridiche e fisiche, direttamente applicabile.

RACCOMANDAZIONI E PARERI

- Raccomandazioni: d'ufficio. Pareri: d'istanza. Atti non vincolanti (MA CHE SE SEGUITI GENERANO IL CD EFFETTO LICEITA' con inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte).

L'UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE

Come entrano nel nostro ordinamento?

Alcuni stati hanno fatto apposite modifiche costituzionali.
La scelta italiana e' stata quella di intravedere nell'art. 11 della
Cost. una sorta di riconosciuta autolimitazione.

Di conseguenza le fonti comunitarie entrano nel nostro
ordinamento se in contrasto con le ns. leggi,

DISAPPLICANDO

Il diritto italiano in contrasto,
fatti salvi I principi fondamentali del ns. ordinamento e I diritti
inalienabili della persona umana.

LA LEGISLAZIONE EUROPEA E LA NORMA PENALE ITALIANA

In materia ambientale la legislazione della UE interviene in modo costante ad orientare la legislazione interna, che spesso è frutto del recepimento interno di principi europei.

Le norme europee però non possono essere direttamente fonte di sanzioni penali.

Sent. Corte Cost. n. 170/1984 “*la competenza a vagliare le compatibilità della norma penale interna con la norma europea, spetta ad ogni singolo giudice...*”.

Il giudice, verificata l'incompatibilità della norma penale rispetto alla norma UE, a cui deve dare preminenza a prescindere dal rapporto di successione temporale, potrà disapplicare la prima.

LA LEGISLAZIONE EUROPEA E LA NORMA PENALE ITALIANA

- La norma europea può avere forza discriminante rispetto a quella penale interna (ad es. previsione di limiti di accettabilità meno restrittivi, esclusione di una sostanza dall'elenco europeo dei rifiuti). In questo caso, qualora l'atto europeo sia direttamente applicabile nell'ordinamento interno, non potrà più essere applicata la norma nazionale penale, in conflitto con la prima.
- La norma nazionale penale può essere modificata dalla norma UE, con efficacia diretta ma non attuata dallo Stato italiano.

LA LEGISLAZIONE EUROPEA E LA NORMA PENALE ITALIANA

Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, il cittadino dello Stato membro che violi una norma incriminatrice interna, conformandosi alle prescrizioni normative della UE, **non può essere punito**, se lo Stato è ancora inadempiente nel recepimento della direttiva della UE.

Resta comunque **prerogativa esclusiva dello Stato la scelta** delle forme e dei mezzi più idonei a garantire l'efficacia delle direttive europee.

E' lasciata alla discrezionalità politica dello Stato la **decisione sulla natura delle sanzioni in materia ambientale**, che possono anche essere penali, alla condizione però che siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura ed importanza e purché abbiano il carattere di **effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva**.

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Decisione 13/09/2005 – Causa C-176/03, Commissione C. Consiglio

La **Corte europea di Giustizia** ha riconosciuto che, in via di principio, la legislazione penale, non rientra nelle competenze della Comunità.

Tuttavia il legislatore europeo può adottare provvedimenti in relazione al diritto penale interno agli Stati membri, che essi ritengano necessario alla lotta contro le violazioni ambientali gravi.

La sentenza ha di fatto sancito la competenza della UE ad approntare misure penali in materia ambientale.

E' stata così emanata la **Direttiva europea 2003/106/CE** sulla Tutela Penale dell'Ambiente.

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

La **DIRETTIVA** citata ha creato un sistema uniforme di norme penali all'interno degli Stati membri, con l'obiettivo di superare i vuoti legislativi e di organizzare un sistema sanzionatorio penale che garantisca un'applicazione più incisiva delle norme della UE.

Gli Stati membri devono garantire che **attività illecite particolarmente gravi, poste in essere con dolo o colpa grave**, vengano considerate reati ed adeguatamente punite con sanzioni penali interne.

Sono tali le attività, qualora provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora:

- scarico, emissione o immissione o sostanze o **radiazioni ionizzanti** nell'aria, nel suolo o nelle acque;

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

- raccolta, trasporto, recupero o smaltimento **di rifiuti**;
- esercizio di un impianto in cui sono svolte **attività pericolose** o in cui siano depositate o utilizzate **sostanze pericolose**;
- produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, smaltimento di **materiali nucleari o altre sostanze radioattive**;
- spedizione illegale di **rifiuti**;
- uccisione, distruzione, possesso, prelievo o commercio di esemplari di **specie animali o vegetali selvatiche protette**;
- azioni che provochino il significativo deterioramento di un **habitat** all'interno di un sito protetto;
- produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di **sostanze che riducono lo strato di ozono**.

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Gli Stati membri devono altresì punire penalmente il **favoreggiamento** e l'**istigazione** a commettere intenzionalmente le suddette attività illecite.

La Direttiva 2008/99/CE ha previsto inoltre la **responsabilità delle persone giuridiche** la cui attività sia fonte di rischi per l'ambiente, qualora il reato sia commesso a vantaggio della persona giuridica stessa, da parte di soggetti che abbiano potere di rappresentanza, decisione e controllo.

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

In Italia la DIRETTIVA 2008/99/CE è stata recepita con l'approvazione del **D.lgs. n. 121/2011** che ha inserito nel Codice Penale due ipotesi contravvenzionali:

ART. 727 bis - uccisione, distruzione, possesso, prelievo o commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

ART. 733 bis – distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Inoltre il **D.lgs. N. 121/2011** ha esteso la disciplina per la responsabilità delle persone giuridiche ad una parte di reati contenuti nel Codice Ambiente.

- ***Delitto di combustione illecita di rifiuti.***

LA LEGISLAZIONE REGIONALE E LA NORMA PENALE AMBIENTALE

Nel nostro ordinamento, sulla base della nostra Costituzione, **la legge regionale non può essere fonte diretta di una norma contenente sanzioni penali.**

Ma nella quasi totalità dei casi la legge nazionale di tutela dell'ambiente rimanda alla emanazione di provvedimenti legislativi regionali di attuazione.

In alcuni casi tassativamente previsti dalla normativa di settore, il provvedimento regionale può prevedere delle prescrizioni meno restrittive di quelle contenute nei provvedimenti legislativi nazionali (*deroga in melius*).

In tal modo tuttavia il contenuto precettivo della norma incriminatrice viene inevitabilmente intaccato dalla norma regionale.

ILLECITO AMMINISTRATIVO E REATO AMBIENTALE

Nel nostro ordinamento convivono due sistemi punitivi, **penale** e **amministrativo**.

La condotta antigiuridica commissiva od omissiva, che sfocia in un fatto riconducibile alla *sub specie* **REATO**:

- se è connotabile come **DELITTO**, è punita con la pena detentiva della **reclusione** e/o con la pena pecuniaria della **multa**
- se è connotabile come **REATO CONTRAVVENZIONALE**, è punita con la pena detentiva della **arresto** e/o con la pena pecuniaria della **ammenda**
- se è connotabile come **ILLECITO AMMINISTRATIVO**, è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria o interdittiva**.

I nuovi reati ambientali nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Legge 22 maggio 2015 n.68 Disposizioni in Materia di delitti contro l'ambiente (G.U. n.122 del 28.5.2015), in vigore dal 29 maggio 2015

Questa Legge:

1) Ha modificato in maniera significativa il **D.lgs. 152/2006 cd. Codice Ambiente** (ad es. integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria – Parte VIbis). Il quadro normativo penale in materia ambientale nel Codice Ambiente è strutturato essenzialmente su *reati di pericolo astratto*, collegati al superamento di *valori soglia* ed aventi per lo più *carattere contravvenzionale*.

I nuovi reati ambientali nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

2) Ha introdotto all'interno del Codice Penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-*bis* intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”);

3) Ha configurato una parte di questi nuovi reati come reati-presupposto atti a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con modificazione ed integrazione dell'art. 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

ILLECITO AMMINISTRATIVO E REATO AMBIENTALE

La sanzione penale deve rappresentare l'*extrema ratio*, qualora le altre sanzioni non siano sufficienti a tutelare il bene giuridico da proteggere, secondo i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Per gli illeciti in materia ambientale nel Codice Ambientale è previsto un articolato sistema sanzionatorio, a seconda della gravità del comportamento.

Il quadro normativo penale in materia ambientale si è arricchito con l'introduzione nel Codice Penale del **Titolo VI bis "Dei delitti contro l'ambiente"**, ad opera della L. 68/2015.

Titolo VI bis Codice Penale – Dei delitti contro l'ambiente

Titolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

Art. 452 bis — Inquinamento ambientale

Art. 452 ter — Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452 quater — Disastro ambientale

Art. 452 quinquies — Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452 sexies — Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452 septies — Impedimento del controllo

Art. 452 octies — Circostanze aggravanti

Art. 452 novies — Aggravante ambientale

Art. 452 decies — Ravvedimento operoso

Art. 452 undecies — Confisca

Art. 452 duodecies — Ripristino dello stato dei luoghi

Art. 452 terdecies — Omessa bonifica

Art. 452 quaterdecies — Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 434 c.p. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Art. 434 c.p. Il disastro ambientale innominato

Vengono quindi in rilievo tutte le condotte aggressive, diverse da quelle tipizzate nelle norme precedenti, che rappresentano un pericolo per l'incolumità.

Per disastro s'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.

DISASTRO DOLOSO Art. 434 c.p.

L'art. 434 c.p. è una norma di chiusura perché il legislatore, dopo aver disciplinato e punito fatti lesivi della pubblica incolumità, come la strage, l'incendio, l'inondazione, la frana o valanga, il naufragio, il disastro aereo, il disastro ferroviario, nonché gli attentati alla sicurezza dei trasporti, degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, ha ritenuto penalmente rilevante anche il pericolo di disastro c.d. innominato.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis

Codice Penale

ART. 452bis – Inquinamento Ambientale

Risponde penalmente chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La norma prevede una configurazione aggravata in caso si tratti di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis Codice Penale

ART. 452ter – Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

Si risponde penalmente nel caso in cui dalla commissione di un delitto di inquinamento ambientale, derivi una lesione personale o la morte di persone, anche se non volute dal reo.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis

Codice Penale

ART. 452quater – Disastro ambientale.

La fattispecie è configurabile solo quando non siano rinvenibili gli estremi del delitto di cui all'*art. 434 c.p.* (cd. *Disastro innominato*) e punisce chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, definendo tale:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
- l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è configurabile l'**aggravante** vista per l'*art. 452bis*.

DIFFERENZE TRA DISASTRO AMBIENTALE e ART.434 C.P.

L'art. 434 c.p. disciplinante il Crollo di Costruzioni e Disastri Dolosi svolge una funzione di norma complementare e di chiusura rispetto ai disastri puniti dalle precedenti disposizioni dello stesso Titolo (inondazione, naufragio...);

L'art. 452 – quater c.p. disciplinante il Disastro Ambientale si differenzia dal primo sotto il profilo dell'**oggetto giuridico della tutela:**

Nel caso del disastro innominato di cui all'art.434 c.p. è la pubblica incolumità. Nel caso del disastro ambientale di cui all'art.452-*quater* c.p. (così come per gli altri ecoreati introdotti dalla legge 68/2015) è la tutela dell'ambiente.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis

Codice Penale

ART. 452sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Risponde penalmente, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Prevista anche qui l'**aggravante** in caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo e sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità e se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità o la vita delle persone.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis Codice Penale

ART. 452septies – Impedimento del controllo.

La norma sanziona chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude, l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis Codice Penale

ART. 452terdecies – Omessa bonifica.

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice o di una autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis Codice Penale

ART. 452quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica l'aggravante della pena.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis Codice Penale

ART. 452quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti.

A completamento la norma prevede che:

- ❖ È sempre ordinata la **confisca delle cose** che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua **beni di valore equivalente** di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
- ❖ L'irrogazione delle **pene accessorie interdittive** di cui agli art. 28 cp (*Interdizione dai pubblici uffici*), art. 30 cp (*Interdizione da una professione o da un'arte*), art. 32bis cp (*Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*) e art. 32ter cp (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*).
- ❖ Il giudice, con la **sentenza di condanna** (anche patteggiata), ordina il **ripristino dello stato dell'ambiente** e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis Codice Penale

ART. 452quinques – Delitti colposi contro l'ambiente.

Estende la punibilità dei delitti *ex art. 452 bis e quater (inquinamento e disastro ambientale)*, ai fatti commessi **per colpa**, applicando in questi casi una **sanzione ridotta** dal 1/3 a 2/3.

Rilevante è l'introduzione della cd. “**aggravante ambientale**”, configurabile quando un qualsiasi reato

- sia commesso allo scopo di conseguire uno o più reati ambientali,
- ovvero quando dalla sua commissione derivi una violazione del Codice Ambientale.

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – Titolo VI bis

Codice Penale

ART. 452decies – Ravvedimento Operoso.

Quanto alle **ATTENUANTI**, si è provveduto ad inserire la figura del “**ravvedimento operoso**”.

Per alcune figure criminose la pena è diminuita nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

E' diminuita altresì nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

La **L. 68/2015** (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*), se da una lato, come abbiamo visto, ha introdotto il Titolo VI-bis nel Codice Penale, dall'altro ha previsto per i reati più blandi contenuti nel Codice Ambiente (D.lgs. 152/2006), una **specificata procedura estintiva**.

Inserimento nel Codice Ambiente della **Parte VI-bis (artt. 318bis-318octies)**, recante la ***disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale***, che si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale, che non hanno procurato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

In tali casi è prevista una forma di ravvedimento, definita **PRESCRIZIONE**, che l'organo di vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria) ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore e che, se adempiuta secondo le modalità e i termini indicati, porta all'estinzione della contravvenzione comminata e alla archiviazione del reato.

Il quadro normativo penale in materia ambientale nel Codice Ambiente è strutturato essenzialmente su **reati di pericolo astratto**, collegati al superamento di **valori soglia** e aventi per lo più **carattere contravvenzionale**.

Art. 9. D.lgs. 231/2001 Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.